

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 748-B-quater

DISEGNO DI LEGGE

conseguente allo stralcio - di cui alla deliberazione adottata dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia), in sede redigente, nella seduta del 7 aprile 1988 ed alla disposizione del Presidente del Senato comunicata all'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1988 - degli articoli 11 e 13

DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 748-B

(«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati»)

risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891 e 1895)

d'iniziativa dei deputati GARGANI, SCOTTI Vincenzo, NICOTRA e VAIRO (1142); ZANGHERI, TORTORELLA, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, ALBORGHETTI, BARBERA, BARGONE, FERRARA, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, FRACCHIA, GHEZZI, MINUCCI, ORLANDI, TRABACCHI, TURCO e VACCA (1489); LA MALFA, DEL PENNINO, DE CAROLIS, CASTAGNETTI Guglielmo, BOGI, BRUNI Giovanni Battista, DUTTO, FIRPO, GALASSO, GRILLO Salvatore, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ e SANTORO (1580); FACCHIANO, CARIA, BRUNO Antonio, BRUNO Paolo, CERUTTI, CIAMPAGLIA, CIOCIA, MADAUDO, MANZOLINI, MASSARI, NICOLAZZI e ROMITA (1834); RODOTÀ (1843); GUIDETTI SERRA, RUSSO Franco, ARNABOLDI, CAPANNA, CIPRIANI, RUSSO SPENA, RONCHI e TAMINO (1867); BIONDI, BATTISTUZZI, ALTISSIMO, SERRENTINO e de LORENZO (1876); ANDÒ, DE MICHELIS, ALAGNA, BUFFONI, CARDETTI, PIRO, AMODEO, CAPPIELLO, NOCI, PRINCIPE e SANGUINETI (1882); MELLINI, AGLIETTA, MODUGNO, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI, VESCE e ZEVI (1891); MACERATINI, PAZZAGLIA, TRANTINO, TASSI, BERSELLI, CARADONNA, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MITOLO, NANIA, PARLATO, TATARELLA, TREMAGLIA e VALENSISE (1895)

e del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1995)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1987

(V. Stampato n. 748)

*modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 febbraio 1988
(V. Stampato Camera n. **1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-
1895-1995-B**)*

*nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in sede di 2^a Commissione
permanente (Giustizia), l'11 marzo 1988*

*trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1988*

*approvato, dall'Assemblea, nella parte non stralciata, in sede di votazione
finale, nella seduta del 7 aprile 1988*

Istituzione del Consiglio della magistratura militare

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>DISEGNO DI LEGGE n. 748 APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUB- BLICA</p>	<p>DISEGNO DI LEGGE n. 748-B APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI</p>	<p>DISEGNO DI LEGGE n. 748-B-quater RISULTANTE DALLO STRALCIO</p>
<p>Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati</p>	<p>Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati</p>	<p>Istituzione del Consiglio della magistratura militare</p>
<p>... omissis ...</p>	<p>... omissis ...</p>	<p>(V. Stampato 748-B-ter)</p>
<p>Art. 10. (Consiglio di presidenza della Corte dei conti)</p>	<p>Art. 10. (Consiglio di presidenza della Corte dei conti)</p>	
<p>... omissis ...</p>	<p>... omissis ...</p>	
<p>2. Il Consiglio di presidenza è composto:</p>	<p>2. Identico:</p>	
<p>... omissis ...</p>	<p>... omissis ...</p>	
<p>d) da quattro cittadini, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale. Ciascun deputato o senatore esprime una sola preferenza;</p>	<p>d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;</p>	
<p>... omissis ...</p>	<p>... omissis ...</p>	
<p>Art. 11. (Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186)</p>	<p>Art. 11. (Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186)</p>	<p>(V. Stampato 748-B-ter)</p>
<p>1. Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da</p>	<p>1. Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da</p>	

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)</p> <p>sei cittadini eletti a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera d).</p> <p>... omissis ...</p>	<p>(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)</p> <p>quattro cittadini scelti a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della presente legge. (v. articolo 10, comma 2, lettera d), del presente testo).</p> <p>2. I componenti del Consiglio di presidenza designati dai presidenti delle Camere partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con voto deliberativo per le materie indicate nell'articolo 13, primo comma, numero 2), e secondo comma, numeri 2), 3) e 8), della legge 27 aprile 1982, n. 186; con voto consultivo per le altre materie.</p> <p>... omissis ...</p>	<p>(Segue: Testo risultante dallo stralcio)</p>
<p>Art. 14.</p> <p>(Consiglio della magistratura militare)</p> <p>1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.</p> <p>2. Il Consiglio è composto:</p> <p>a) da un presidente di sezione della Corte di cassazione nominato dal Consiglio superiore della magistratura;</p> <p>b) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice presidente;</p> <p>c) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione;</p> <p>d) da quattro componenti, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di</p>	<p>Art. 13.</p> <p>(Consiglio della magistratura militare)</p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico:</i> soppressa;</p> <p>a) <i>identica;</i></p> <p>b) dal presidente della corte militare d'appello;</p> <p>c) <i>identica;</i></p> <p>d) da quattro componenti scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio professionale.</p>	<p>Art. 1.</p> <p>1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.</p> <p>2. Il Consiglio è composto:</p> <p>a) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice presidente;</p> <p>b) dal presidente della corte militare d'appello;</p> <p>c) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione;</p> <p>d) da quattro componenti, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio professionale.</p>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

esercizio professionale. Ciascun deputato o senatore esprime una sola preferenza.

3. I cittadini di cui alla lettera *d*) del comma 2 non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare, nè possono agire nell'interesse e per conto dell'amministrazione militare.

4. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera *d*) del comma 2.

5. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni.

7. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera *c*), partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.

9. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente i poteri di sorveglianza sui magistrati militari.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: Testo risultante dallo stralcio)

3. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera *d*) del comma 2.

4. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa.

5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

6. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera *c*), partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.

8. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente i poteri di sorveglianza sui magistrati militari.